

LIQ. CONTR. 70/2026 R.G.

XAUSA VALTER

SEU. 129/2026

REP. 188/2026

Proc. n. 148/2026.

**TRIBUNALE DI VICENZA**

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona di:

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| - Dott. Giuseppe Limitone | Presidente rel. |
| - Dott. Paola Cazzola     | Giudice         |
| - Dott. Fabio D'Amore     | Giudice         |

- visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata prevista dagli artt. 268ss CCII presentato il 15.5.2026 da **XAUSA Valter** (C.F. **XSA VTR 68P03 A703X**), nato a Bassano del Grappa (VI) il 3.9.1968, e **PERNECHELE Michela** (C.F. **PRN MHL 71P67 Z133D**), nata a Liestal (Svizzera) il 27.9.1971, entrambi residenti in Lusiana-Conco (VI), Contra' Stringari n. 26 int. B, con l'assistenza della Dr.ssa Debora Rubini, in veste di Gestore ed Organismo di Composizione della Crisi;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- rilevato che i ricorrenti svolgono attività di "lavoratori dipendenti e che sono assoggettabili alla procedura concorsuale di liquidazione controllata;

- rilevato che non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

- rilevato che dagli atti risulta che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento;

- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;

- ritenuto che sussistano le condizioni di legge, cosicchè il ricorrente può essere ammesso alla procedura richiesta;

- richiamato l'art. 270, co. 5, CCII, secondo cui: "Si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III.", pertanto, per tutta la durata della procedura, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari, o esecutive, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla pubblicità del decreto di apertura, né dai creditori successivi all'apertura del concorso;

- ritenuto che, essendo prevista la liquidazione di un attivo in via di maturazione (crediti retributivi, trattamenti pensionistici, etc.), la procedura debba rimanere aperta fino al termine previsto dalla legge perché maturi il diritto all'esdebitazione, che renderà per ciò stesso incompatibile la riscossione di ulteriori

quote di reddito (o di pensione) oltre il triennio  
dall'apertura della procedura;

P. Q. M.

dichiara l'apertura della procedura di  
liquidazione controllata nei confronti di **XAUSA Valter**  
(C.F. XSA VTR 68P03 A703X), nato a Bassano del Grappa  
(VI) il 3.9.1968, e **PERNECHELE Michela** (C.F. PRN MHL  
71P67 Z133D), nata a Liestal (Svizzera) il 27.9.1971,  
entrambi residenti in Lusiana-Conco (VI), Contra'  
Stringari n. 26 int. B;

nomina giudice delegato il Dr. Giuseppe Limitone;

nomina liquidatore la Dr.ssa Debora Rubini;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni  
dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali  
obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

dispone che, dal giorno di apertura della  
liquidazione controllata e per tutta la durata della  
procedura, nessuna azione individuale esecutiva o  
cautelare, anche per crediti maturati durante la  
liquidazione controllata, può essere iniziata o  
proseguita sui beni compresi nella procedura, né possono  
essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio  
oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi  
titolo o causa anteriore alla pubblicità del decreto di

---

apertura, né dai creditori successivi all'apertura del concorso;

dispone che le somme oggetto della cessione del quinto del reddito/pensione/TFR siano da oggi acquisite all'attivo a disposizione della massa dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 (si applica l'art. 10, co. 3);

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore, secondo le disposizioni di cui all'art. 216, co. 2, CCII;


dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale, a cura del Liquidatore;

ordina, in presenza di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del Liquidatore.

ordina la notificazione, a cura del Liquidatore,  
della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari  
di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Vicenza, 18.6.2026.

Il Presidente est.



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

22 GIU 2026

IL FUNZIONARIO  
del Tribunale  
di Vicenza



